

- VENDITA DIRETTA PRODOTTI AGRICOLI -

Aggiornato alla legge n. 145 del 30/12/2018

Chiave di lettura - aspetti amministrativi e fiscali

Relativamente alla complicata questione su quali siano i **confini dell'attività agricola rispetto a quella commerciale**, occorre **tenere distinto l'aspetto amministrativo da quello fiscale**. **Da un punto di vista amministrativo la questione può essere più "larga" di quanto non lo si a livello fiscale** e questo, talvolta, può rappresentare una trappola.

La **tendenza amministrativa**, anche alla luce delle molte circolari del MiSE (Ministero dello Sviluppo Economico), è quella di reputare vendita diretta agricola (quindi non ricadente nell'ambito commerciale) anche **la cessione di qualsivoglia prodotto agricoli trasformati da terzi, pur nel rispetto, naturalmente, del criterio della prevalenza**. Quindi, da questo punto di vista, l'imprenditore agricolo iscritto in CCIAA può spingersi fin dove indica il MiSE restando soggetto alla mera "comunicazione ai sensi dell'art. 4, comma 4 del d.lgs. n. 228/01" e, se trattasi di alimenti, alla "notifica ai sensi del Reg. CE 852/04" (restando fuori dal commercio al dettaglio).

Da un punto di vista fiscale, invece, la questione è più complessa e si possono individuare più sub-categorie di vendita in funzione della relativa tassazione. In sintesi, pur rimanendo in una ipotesi che il MISE reputerebbe ammissibile nel suo complesso da un punto di vista amministrativo, **da un punto di vista fiscale potremmo rilevare delle sub-categorie:**

- Se i prodotti agricoli e la relativa trasformazione rientrano nell'elenco fissato con **Decreto Ministeriale (vedi DM 13/02/2015)**. Il regime fiscale è quello dell'attività agricola. Sono attività direttamente connesse all'esercizio dell'agricoltura e di prima trasformazione;
- Se i prodotti agricoli e la connessa trasformazione non rientrano nell'elenco di cui al DM citato e se si tratta di prima trasformazione, il regime fiscale prevede una tassazione di tipo forfettario. Ad esempio, la trasformazione di miele in caramelle;
- Se invece ha luogo una trasformazione successiva alla prima, il regime fiscale diventa quello della tassazione d'impresa. Un esempio può essere un'impresa che trasforma il latte in yogurt e poi in torte allo yogurt.

Nell'elenco di cui al DM 13/02/2015 si può trovare il "pane" ma non i prodotti da forno; si può trovare la "produzione di paste alimentari fresche e secche" ma non la pasticceria. NB la sentenza TAR Lazio n. 4916/2021 ha annullato la produzione di pane fra le attività agricole connesse

Art. 32, comma 2 TUIR

2. Sono considerate attività agricole:

a) le attività dirette alla coltivazione del terreno e alla silvicoltura;

b) l'allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno e le attività dirette alla produzione di vegetali tramite l'utilizzo di strutture fisse o mobili, anche provvisorie, se la superficie adibita alla produzione non eccede il doppio di quella del terreno su cui la produzione stessa insiste;

c) le attività di cui al terzo comma dell'articolo 2135 del codice civile, **dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione, ancorché' non svolte sul terreno, di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, con riferimento ai beni individuati, ogni due anni e tenuto conto dei criteri di cui al comma 1, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali.**

Risoluzione MiSE n. 4562 del 11/01/2013

Quesito in materia di vendita di prodotti artigianali ed industriali non provenienti dal settore agricolo

... Con riguardo, pertanto, alla possibilità di porre in vendita beni complementari e connessi a quelli prodotti dall'azienda agricola ma non provenienti specificatamente dal settore agricolo, **come ad esempio oggettistica artigianale**, decorazioni, mobili e attrezzature da giardino[...] si ritiene che possa essere consentita la vendita di quei prodotti i cui materiali di composizione sono stati ottenuti dall'utilizzazione diretta di risorse proprie dell'azienda agricola.

Ad avviso della scrivente, pertanto tale possibilità **potrebbe risultare ammissibile limitatamente alle decorazioni o agli addobbi realizzati con materiali provenienti dal fondo** nonché all'oggettistica egualmente realizzata.

Non si ritiene ammissibile invece in quanto non giustificabile con la caratteristica di connessione all'attività agricola la vendita di mobili in legno né di oggetti in carta, vetro o ceramica.

Risoluzione MiSE n. 78834 del 13/08/2009

Quesito se sia possibile che un imprenditore agricolo possa vendere anche prodotti di tipo industriale appartenenti al settore alimentare, quali pasta, bibite, acque minerali, etc.

...In merito alla possibilità di vendere legittimamente anche prodotti alimentari non provenienti dai propri fondi (consentita dall'utilizzo del termine prevalente nel citato articolo 4, comma 1) si ritiene che questa possa riguardare non solo la vendita di prodotti alimentari trasformati presso altre aziende agricole, ma anche quelli che risultino oggetto di un ciclo industriale di trasformazione, fermo restando, ovviamente, l'obbligo di rispettare il criterio della prevalenza richiesto dalle disposizioni su richiamate.

Risoluzione n. 63083 del 16/04/2013

Vendita ed attività di manipolazione e trasformazione dei prodotti agricoli

...sulla la possibilità di preparare, cuocere, confezionare e vendere al pubblico anche ragù e spezzatino ottenuti con la carne del proprio bestiame.

... stante quanto sopra ai sensi della normativa vigente, pertanto, l'impresa agricola in questione può vendere prodotti derivati ottenuti da manipolazione e trasformazione dei propri prodotti agricoli e zootecnici, di conseguenza nello specifico anche ragù e spezzatino ottenuti con la carne del proprio bestiame fermo restando ovviamente il rispetto dei requisiti igienico-sanitari prescritti per dette attività.

Art. 2135 del CC

È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.

Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.

Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente

impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, **ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.**

Art. 4 del d.lgs. n. 228/2001

Comma 1. Gli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel registro delle imprese di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, possono vendere direttamente al dettaglio, in tutto il territorio della Repubblica, i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, osservate le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità.

Comma 5. La presente disciplina si applica anche nel caso di vendita di prodotti derivati, ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici, finalizzate al completo sfruttamento del ciclo produttivo dell'impresa.

Comma 1-bis. in vigore dal 01/01/2019

[...in aggiunta alle disposizioni del comma 1 e alle medesime condizioni, è possibile] **vendere direttamente al dettaglio in tutto il territorio della Repubblica i prodotti agricoli e alimentari, appartenenti ad uno o più comparti agronomici diversi da quelli dei prodotti della propria azienda, purché direttamente acquistati da altri imprenditori agricoli. Il fatturato derivante dalla vendita dei prodotti provenienti dalle rispettive aziende deve essere prevalente rispetto al fatturato proveniente dal totale dei prodotti acquistati da altri imprenditori agricoli.**

- **Prima di questa modifica la questione era dibattuta. La prassi prevalente voleva che questa ipotesi fosse già legittima. Ora è stato sancito per legge.**

Le condizioni sono:

- prodotti destinati alla vendita al dettaglio devono essere direttamente acquistati da altri imprenditori agricoli, quindi deve essere **evitata qualsiasi forma di intermediazione commerciale;**
- il fatturato derivante dalla vendita dei prodotti provenienti dalla propria azienda deve essere prevalente. La condizione, quindi, riguarda **solo il fatturato e non la quantità;**
- Il comma 1-bis è una specificazione del concetto di prevalenza che molte amministrazioni già applicavano con la stessa *ratio*: **non solo**

materie prime di altri imprenditori agricoli ma anche prodotti trasformati di altri imprenditori. Adesso, pare di capire:

- questa ultima specificazione riguarda prodotti appartenenti ad altro comparto (**un fruttivendolo agricolo che vende salumi agricoli**) e riguarda prodotti trasformati e non (non ci sono specificazioni). In questo caso si applica il criterio del fatturato.

Nel caso di materie prime o di prodotti trasformati appartenente al medesimo comparto si può applicare anche la condizione della quantità. La scelta pare inevitabile soprattutto per le materie prime da trasformare: sarebbe impossibile confrontare il fatturato dei singoli ingredienti di un prodotto trasformato.

8-bis. In conformità a quanto previsto dall'articolo 34 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nell'ambito dell'esercizio della vendita diretta è consentito vendere prodotti agricoli, **anche** manipolati o trasformati, già pronti per il consumo, mediante l'utilizzo di **strutture mobili** nella disponibilità dell'impresa agricola, **anche** in modalità itinerante su aree pubbliche o private, **nonché il consumo immediato dei prodotti oggetto di vendita**, utilizzando i locali e gli arredi nella disponibilità dell'imprenditore agricolo, con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle prescrizioni generali di carattere igienico-sanitario.

- **Rammentiamo che la somm.ne non assistita, e quindi la vendita di prodotti pronti al consumo, è stata introdotta nel 2013 con il DL n. 69/2013.** La versione attuale è in vigore dal 01/01/2018 (legge n. 205/2017). **Il legislatore ha descritto meglio la fattispecie. Tuttavia, già dalla prima formulazione non si escludevano le possibilità che ora sono descritte** (è un modo antico di concepire le norme: devo dirti quello che puoi fare quando, invece, dovrebbe essere già evidente che è ammesso tutto quello che non è sottoposto a divieto esplicito – vedi DL 138/11, 201/11; 1/2012 e vedi la sentenza del CdS citata nel capitolo della somm.ne non assistita. Era vietato, prima del 2018, il c.d. street fodd agricolo? Certo che no ma all'indomani della legge 205/2017 tutti hanno detto che il legislatore lo aveva autorizzato..)

8-ter. L'attività di vendita diretta dei prodotti agricoli ai sensi del presente articolo non comporta cambio di destinazione d'uso dei locali ove si svolge la vendita e può esercitarsi **su tutto il territorio comunale a prescindere dalla destinazione urbanistica della zona** in cui sono ubicati i locali a ciò destinati

- **generale compatibilità urbanistica ed edilizia per l'esercizio della vendita diretta e, quindi, della somministrazione non assistita.**

Sintesi procedurale ai sensi dell'art. 4 del d.lgs. n. 228/01

1- itinerante	comunicazione al comune competente per territorio in base all'ubicazione della sede di produzione
2- al dettaglio su superfici all'aperto nell'ambito dell'azienda agricola	non è richiesta nessuna comunicazione
3- in locali aperti al pubblico (anche in ambito aziendale? - la voce 2 indica esplicitamente superfici all'aperto)	comunicazione al comune dove viene esercita la vendita
4- in occasioni di sagre, fiere, manifestazioni a carattere religioso, benefico o politico o di promozione dei prodotti tipici o locali	non è richiesta nessuna comunicazione
5- su area pubblica non in forma itinerante, compreso su posteggio dato in concessione	comunicazione al comune dove viene esercita la vendita. In caso di posteggio dato in concessione la comunicazione contiene la richiesta di assegnazione posteggio
6- vendita tramite internet (aggiungerei anche altri sistemi di comunicazione)	comunicazione al comune competente per territorio in base all'ubicazione della sede di produzione
7- su aree private nella disponibilità del produttore fuori azienda (il riferimento è stato espunto dall'art. 4 nel 2013)	Vedi circolare Min.Agr. 07/08/2015 prot. 2855; MiSE 14/09/2015 n. 162011; MiSE 20/09/2017 n. 380940 Se le aree sono nella disponibilità giuridica allora è rapportabile al caso 2 e correla con il comma 8-ter

Inoltre, nell'ambito della vendita diretta, possono essere veduti:

- prodotti manipolati/trasformati e non, anche NON appartenenti al comparto di riferimento
- già pronti al consumo o meno un salame intero o una porzione di affettati
- anche utilizzando strutture mobili (veicoli, gazebo, ecc.)
- anche in modalità itinerante su AAPP o PRIVATE

- in ogni caso, là dove è igienicamente possibile (condizioni oggettive e ig. sanitarie), è sempre ammessa la somministrazione non assistita
- in ogni caso occorre rispettare le condizioni quantitative assolute e relative: concetto di prevalenza.